



COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

Ordinanza n. 105

Oggetto: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER CONTRASTARE IL PM 10 NEL PERIODO 1° NOVEMBRE/31 MARZO.

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 *“relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 *“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale n.27/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di **Buggiano** è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento *“Piana Lucchese”*;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 69/2016 è stato redatto il *“Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria”*, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;
-

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area *“Piana lucchese”* a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

Per il periodo 01/11/2017 - 31/03/2018:

- il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;

I N V I T A

la cittadinanza ad attuare una serie di "*comportamenti virtuosi*" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

favorire tecniche agricole che evitano l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;

alla riduzione, a 9 (nove) ore, del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione, a 18°C (diciotto), della temperatura impostata nei suddetti impianti;

il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);

utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;

utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);

effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;

evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;

I N F O R M A

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è l'Ag. di P.M. Stefano Fedi e che potranno essere richiesti chiarimenti al nr. 0572/317128 oppure per mail a protezionecivile@comune.buggiano.pt.it

A V V E R T E

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
 - Provincia di Pistoia
 - Arpat Dipartimento di Pistoia
 - Asl 3 – Zona Valdinievole

Buggiano, 31/10/2017

Sindaco
TADDEI ANDREA